



COMUNE di
PONTECURONE
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 98/2013

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari presso il salone SOAMS di Via Roma in Pontecurone, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	ERNESTO NOBILE	X	
2	FABIO GANDI	X	
3	MARIO BASSI		X
4	FRANCESCA CATERINA LEVA	X	
5	ALESSANDRO DI BENEDETTO	X	
6	TIZIANO PAOLO SCACHERI	X	
7	ALESSANDRA VAVALA'POLLUCE	X	
8	MANUELA GIULIANA XILLOVICH	X	
9	RINO FELTRI	X	
10	DIEGO AMILCARE ZEME		X
11	GUIDO CORAZZA	X	
12	AGOSTINO FERRARI	X	
13	LUDMILLA MARIA PRADI	X	
Totali		11	2

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale LUCOTTI ERCOLE**, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco ERNESTO NOBILE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che “le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di un'espressione più ampia e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, quella della Dichiarazione di Inizio Attività recata da ogni normativa statale e regionale”;
- in particolare, l'art. 19 della Legge n. 241/1990 (“Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA”), alla luce della suddetta riformulazione così dispone, al comma 1: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato [...] è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali [...]”;
- nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) “l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente”, la quale (comma 3) “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”;
- rimuovendo i dubbi di applicabilità della SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che “nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni [...] restano, altresì, ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalle leggi regionali”. Ai sensi del comma 6-ter, “la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la Denuncia e la Dichiarazione di Inizio Attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104”;
- tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della “ristrutturazione edilizia” (con conseguente variazione del testo dell'articolo 3, comma 1, lett. d e dell'articolo 10, comma 1, lettera c del D.P.R. n. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma”;
- secondo il nuovo articolo 3, comma 1, lett. d del D.P.R. n. 380/2001, sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
- per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli

interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

- secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c del D.P.R. n. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
- sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall'articolo 22, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 e desumibili, per esclusione, dagli articoli 10 e 6 del D.P.R. medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

VISTO CHE:

- in sede di conversione del D.L. n. 69/2013 nella Legge n. 98/2013 è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. n. 1444/1968 ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. n. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
 - All'interno delle zone omogenee A) di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti, secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i Comuni devono individuare, con propria Deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
 - Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e, in mancanza di intervento sostitutivo della Regione, ai sensi della normativa vigente, la Deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività non possono, in ogni caso, avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Segnalazione.
 - Nelle more dell'adozione della Deliberazione di cui al primo periodo e, comunque, in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con modifica della sagoma.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pontecurone è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 149/23898 del 28.04.1993 e sua Variante Generale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 12 Luglio 2011 n. 10-2313;
- il P.R.G. individua i nuclei antichi, zone residenziali R1 e R5, definiti come “Zone soggette a tutela”, corrispondenti alle zone omogenee “A” di cui al D.M. n. 1444/1968 e costituiti dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di

particolare pregio ambientale;

- il suddetto P.R.G. ha, inoltre, puntualmente individuato una serie di edifici di particolare pregio storico/architettonico sottoposti a tutela, come individuati nell'elaborato grafico con relativo fascicolo, allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- per tali ambiti, zone residenziali R1 e R5, il P.R.G. individua specifiche politiche mirate prioritariamente alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale.

RITENUTO CHE:

- è opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di P.R.G. in relazione agli edifici soggetti a tutela all'interno dei nuclei antichi;
- nell'ottica della conservazione del patrimonio storico, architettonico e artistico dei suddetti edifici sottoposti a tutela, individuati nell'elaborato grafico con relativo fascicolo, la facoltà consentita dall'art. 23-bis non pare idonea, in considerazione della specifica realtà comunale di Pontecurone;
- per tali motivi, l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare i suddetti edifici sottoposti a tutela, come individuati nell'elaborato grafico con relativo fascicolo, allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, da possibili interventi di demolizione e ricostruzione o varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dalla Legge n. 98/2013;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- l'elaborato grafico, con relativo fascicolo, ad oggetto "Edifici sottoposti a tutela oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001", allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, reso dal Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Controlli Interni;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti:	11
favorevoli:	10
contrari:	0
astenuti:	1 (Ferrari)

DELIBERA

1. Per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, gli edifici individuati nell'elaborato grafico con relativo fascicolo ad oggetto "Edifici sottoposti a tutela oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001", allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, unitamente ai documenti costituenti parte integrale e sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo

2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

3. Di dare atto, infine, che la presente Deliberazione non comporta spesa, né diminuzione di Entrata e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 14 del 23/04/2014

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO
DEL RESPONSABILE SUE SUAP.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

F.to DARIO GRASSI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to NOBILE ERNESTO

IL CONSIGLIERE
F.to GANDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLE LUCOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pontecurone.al.it per quindici giorni consecutivi

dal 05/05/2014 al 20/05/2014

Pontecurone, 05/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLE LUCOTTI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pontecurone, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLE LUCOTTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLE LUCOTTI